



REGIONE MARCHE

Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

Obiettivi

La misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) prevede il sostegno finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino, a favorire la riqualificazione delle produzioni, orientandole alla produzione di vini a Denominazione di origine protetta e a Indicazione geografica protetta (DOP e IGP) delle Marche, ad incentivare la meccanizzazione degli impianti viticoli al fine di ridurre i costi di produzione, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole, favorendo l'aggregazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità, anche attraverso il ricambio generazionale.

Destinatari del bando

Imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti.

Annualità

Campagna vitivinicola 2018/2019

Dotazione finanziaria assegnata

€ 4.364.161,00

Scadenza per la presentazione delle domande

30 giugno 2018

Responsabile del procedimento

Silvana Paoloni

Telefono 071-8063788 – **Indirizzo mail:** silvana.paoloni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Finalità dell'intervento	5
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria	5
5. Descrizione del tipo di intervento	6
5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto	6
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	6
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	6
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	7
5.2 Tipologia dell'intervento	8
5.2.1 <i>Attività e azioni ammesse al sostegno</i>	8
5.2.2 <i>Reimpianto per motivi fitosanitari</i>	10
5.2.3 <i>Interventi non ammissibili</i>	10
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	11
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	11
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	12
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	13
5.4.1 <i>Percentuale dell'aiuto</i>	13
5.4.2 <i>Entità dell'aiuto</i>	13
5.5 Selezione delle domande d'aiuto	14
5.5.1 <i>Criteri di priorità</i>	14
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	14
6. Fase di ammissibilità	15
6.1 Presentazione delle domande	15
6.1.1 <i>Presentazione della domanda di sostegno</i>	15
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande di sostegno</i>	16
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	17
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi</i>	18
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	19
6.2.1 Controlli tecnico- amministrativi	20
6.2.1.1 <i>Controlli di ricevibilità</i>	20
6.2.1.2 <i>Controlli di ammissibilità</i>	20
Visite aziendali	20

Documentazione integrativa	21
Attribuzione del punteggio di priorità	21
6.2.2 Controllo in loco (ex-ante)	21
6.2.3 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	22
6.2.4 <i>Richiesta di riesame</i>	22
6.2.5 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	22
6.2.6 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	23
7. Fase di pagamento	23
7.1. Variazioni progettuali	23
7.2. Pagamento dell'anticipo	24
7.2.1 <i>Domanda di accertamento finale e pagamento del saldo</i>	24
7.3. Domanda di pagamento a saldo	25
7.4. Controlli per i pagamenti a saldo	26
7.4.1 <i>Verifica delle opere realizzate</i>	26
7.4.2 <i>Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione</i>	26
7.4.3 <i>Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezziari regionali</i>	27
7.4.4 <i>Elenchi di liquidazione</i>	27
8. Impegni dei beneficiari	27
9. Rinuncia della domanda, recuperi e penalità	28
9.1 Rinuncia della domanda	28
9.2 Recuperi e penalità.....	28
9.3 Definizione importo e recuperi	28
10. Certificazione antimafia	29
11. Termine del procedimento	31
12. Informativa sul trattamento dei dati personali	32
13. Disposizioni finali e di coordinamento	32
14. Appendice - Costo medio di impianto di 1 ettaro di vigneto nelle Marche	33

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si adottano le seguenti definizioni:

AGEA Coordinamento: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori

AGEA Organismo Pagatore (OP AGEA): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n. 1306/2013

Appezzamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore

Attività: elenco interventi previsti nelle Disposizioni regionali di attuazione della misura come ammissibili tra le seguenti (Riconversione varietale – Ristrutturazione - Miglioramento tecniche – Reimpianto per motivi fitosanitari)

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta domanda di aiuto risultata finanziabile con l'approvazione della graduatoria regionale, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno e di tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento

Campagna viticola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo

Codice Unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e della quale ne dispone a titolo legittimo il possesso

DM: decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017

Dichiarazione obbligatoria: la dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e mosto presentata ai sensi ed in conformità agli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273 e della previgente regolamentazione e alle disposizioni nazionali.

Diritto di reimpianto/impianto: il diritto di impiantare viti su una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata, determinato secondo la definizione di unità vitata dell'articolo 3 lettera d) del DM 16/10/2010

Disposizione Regionale di Attuazione (DRA): atto regionale previsto dal decreto ministeriale n. 1411/2017 articolo 2 comma 2

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato

Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale ¹

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di viti o parti di barbatelle di viti, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino o per la coltura di piante madri per marze

MIPAAF: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Operazione: l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti

Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS): insieme delle misure finanziarie a sostegno del settore vitivinicolo previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 Capo II Sezione 4 Sottosezione 1, articolo 39 e seguenti;

Regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013

Regolamento delegato: regolamento (UE) n. 1149/2016

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016

Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato, secondo le indicazioni contenute nel regolamento e nel regolamento applicativo, si impegna a:

¹ Il Fascicolo aziendale contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

- estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata anticipatamente, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto anticipato, se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento (CE) n. 1324/2007, oppure, entro il quarto anno se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento;
- sottoscrivere apposita polizza fidejussoria a garanzia della successiva estirpazione

Reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria: il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o su superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV): interventi da realizzare su superfici presenti su Fascicolo aziendale delle quali ne sia comprovabile la conduzione, riguardanti opere di:

- riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto o il sovrainnesto);
- ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione).

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono comprendere anche l'estirpazione di superfici vitate

Schedario viticolo: strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n.1308/2013

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

Soggetto inaffidabile: sono inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti del PNS con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Sovrainnesto: riconversione varietale, tramite innesto, di una vite già precedentemente innestata

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti

Superficie vitata ammissibile a finanziamento (cfr. articolo 44 del regolamento UE 2016/1149): superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più unità vitate, o parti di esse, in ogni caso contigue

Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC), menzioni tradizionali per l'Italia

Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geografica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l'Italia

2. Finalità dell'intervento

La misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino, a favorire la riqualificazione delle produzioni, orientandole alla produzione di vini a Denominazione di origine protetta e a Indicazione geografica protetta (DOP e IGP) delle Marche, e di incentivare la meccanizzazione degli impianti al fine di ridurre i costi di produzione.

La misura prevede le seguenti attività: la "riconversione varietale" e la "ristrutturazione" dei vigneti.

La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e delle disposizioni regionali sul potenziale viticolo, che a livello regionale sono disciplinati dalla deliberazione n. 474 del 23/05/2016 relativa alla gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo regionale, e successive modifiche e integrazioni.

3. Ambito territoriale

La misura Investimenti si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari **euro 4.364.161,00**.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa e per il progetto determina l'inammissibilità della domanda di sostegno o la decadenza parziale o totale della stessa.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di aiuto, in particolare dal Fascicolo aziendale (cfr: paragrafo 1 Definizioni). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e nella documentazione allegata e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Al momento della presentazione della domanda di sostegno su SIAN i soggetti debbono² essere imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

1. estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di sostegno alla misura;
2. diritto di reimpianto/impianto valido anche senza aver provveduto a chiederne la conversione in autorizzazione.

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della domanda di aiuto e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente bando.

5.1.2 *Requisiti dell'impresa*

L'impresa, al momento della presentazione della domanda su SIAN, deve:

1. essere titolare di Partita IVA, con codice attività agricola;
2. essere iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale³. Ai fini dell'aiuto alla misura, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole, come risultati da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente misura. La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda, da:
 - titolo di proprietà;
 - titolo di usufrutto;

² Ai Articolo 3 del DM.

³ I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il decreto MIPAAAF n. 162 del 12 gennaio 2015, individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. L'articolo 9, paragrafo 3 del DM n.162/2015 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.. La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del Fascicolo aziendale e del Piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel Fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno. Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario viticolo nazionale.

- contratto di affitto scritto e registrato;
- atto di conferimento (nel caso di cooperative di conduzione terreni).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, della conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione alla misura.

5. nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti;
6. nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci o del consiglio di amministrazione all'adesione alla misura e all'assunzione degli impegni previsti;
7. essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale vitivinicolo;
8. aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2017/2018. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015;
9. essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi al reimpianto validi rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007⁴:
 - diritto di reimpianto, proprio o proveniente da un trasferimento da altra azienda avvenuto entro il 31/12/2015;
 - diritto di impianto della riserva regionale, che deve essere utilizzato entro il termine di scadenza indicato nell'autorizzazione;
 - autorizzazione al reimpianto, anche con estirpazione successiva, o al sovrainnesto;
 - essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto per estirpazione ai sensi dell'articolo 66 del regolamento, in alternativa il richiedente deve aver avviato la procedura di estirpazione di superficie vitata, oppure aver avviato la procedura di autorizzazione al reimpianto per estirpazione anche con estirpazione successiva o per conversione, in applicazione del regolamento. Si considera avviata la procedura di estirpazione di superficie vitata con la presentazione della comunicazione di intenzione di estirpare prevista dalla DGR n. 474 del 23/05/2016 o, in alternativa, con l'indicazione della superficie da estirpare dettagliata in domanda di sostegno, alla quale dovrà seguire l'invio la corrispondente comunicazione di intenzione di estirpare entro il termine per i controlli di ammissibilità.

Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda su SIAN, devono:

- non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili (cfr. paragrafo 1 Definizioni);
- non essere rappresentate da soggetti che si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 10 – Recupero e penalità del DM.

5.1.3 *Requisiti del progetto*

Il progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve:

- a) prevedere una o più attività tra quelle indicate al paragrafo 5.2.1, con descrizione dettagliata delle azioni proposte e tempistica per la loro realizzazione;
- b) prevedere le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b) è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali.

⁴I diritti di impianto/reimpianto e le autorizzazioni al reimpianto che si intendono utilizzare debbono essere regolarmente registrate nel Registro dei diritti e delle autorizzazioni su SIAN.

Sulla base del cronoprogramma previsto nella domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a presentare la domanda di pagamento, di cui ai paragrafi 7.2.1 e 7.3.

Le tempistiche e il cronoprogramma delle attività devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere finalizzate alla realizzazione di vigneti esclusivamente destinati alla produzione di vini a DOP e a IGP delle Marche e devono essere realizzate secondo le seguenti modalità tecniche:

1. la superficie minima per domanda è fissata in **0.50.00 ettari**, salvo per quanto riguarda reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (Azione D.1) la cui superficie minima è fissata in ettari **0.10.00**;
2. le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni debbono essere comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Marche in conformità all'Accordo tra il MIPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002;
3. il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto del decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard";
4. i vigneti debbono essere realizzati utilizzando forme di allevamento a controspalliera (Guyot, cordone speronato) tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli marchigiani;
5. nel caso di azioni con interventi di sovrainnesto, i vigneti debbono:
 - essere ben strutturati;
 - avere caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente bando;
 - essere impiantate con varietà che non risultino idonee ad ottenere vini a DOP o a IGP richiesti dal mercato;
 - avere età inferiore o uguale a 10 anni;
 - avere densità pari o superiore a 2.500 piante per ettaro, purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi esistenti.
6. i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione a fine intervento devono:
 - avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DOP e a IGP delle Marche;
 - essere iscritti nello Schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento e articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;
 - essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione (parziale o totale).
7. In caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (Tabella 1 - Azione D.1), per quanto riguarda le modalità tecniche si fa riferimento all'articolo 9 del DM e al paragrafo 5.2.2. Il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie va comunque inteso come reimpianto di una superficie vitata in produzione ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Attività e azioni ammesse al sostegno

Sono ammissibili le seguenti **attività**:

a) la riconversione varietale, che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. L'attività a.2) non prevede l'utilizzo di cloni della stessa varietà.

b) la ristrutturazione, che consiste:

- 3) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 4) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Le attività di cui alle lettere a) e b) si realizzano attraverso le seguenti **azioni**:

- i. Reimpianto di una superficie vitata:
- mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario in corso di validità;
 - con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto.
- ii. Sovrainnesto.

Gli interventi che *variano il potenziale viticolo aziendale* devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni regionali di cui alla deliberazione n. 474 del 23/05/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito, in TABELLA 1 è riportato il riepilogo delle attività ammissibili all'aiuto.

TABELLA 1: ATTIVITA' AMMISSIBILI⁵

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	CODICE
A Riconversione varietale	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.1
	REIMPIANTO del vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.3
	SOVRAINNESTO di vigneto ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo, con diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale	A.4
B Ristrutturazione	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO del vigneto: <ul style="list-style-type: none"> • con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche; • sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione 	B.1
	REIMPIANTO del vigneto <ul style="list-style-type: none"> • con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; • sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione della vite 	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto <ul style="list-style-type: none"> • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; • con modifica del sistema di coltivazione 	B.3
A/B	REIMPIANTO, mediante diritti acquisiti da riserva regionale	A.6
A/B	REIMPIANTO del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	D.1

⁵La modifica del sistema di coltivazione della vite (azioni codice B.1, B.2 e B.3) deve riguardare modifiche ad almeno una delle seguenti caratteristiche tecniche:

- forma di allevamento;
- sesto di impianto;

L'attività A.6 e D.1 possono riguardare sia interventi di riconversione varietale e ristrutturazione.

5.2.2 Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e dell'articolo 15 del regolamento delegato, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario Regionale.

Il provvedimento di estirpazione contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regionale competente per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al MIPAAF – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore Fitosanitario Regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente bando al paragrafo 5 ed il livello del sostegno corrisponde a quello di un normale reimpianto come riportato in TABELLA 2.

Il reimpianto per motivi fitosanitari è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione dalla Regione Marche ed avviene nei termini previsti al paragrafo 7.

Le spese di estirpazione dei vigneti infetti oggetto di provvedimento di estirpazione per motivi fitosanitari e la compensazione delle perdite di reddito conseguenti all'estirpazione non costituiscono mai una spesa ammissibile.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 5% della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 4. Qualora dette risorse non vengano utilizzate in parte o in toto, saranno destinate alla misura principale.

5.2.3 Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (cfr articolo 46, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce: “*per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite*”). Non sono inoltre ammissibili all'aiuto gli interventi su “superfici vitate abbandonate”, così' come definite alla lettera d), paragrafo 1, articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273.
- alla normale gestione dei vigneti (cfr. articolo 14 del regolamento delegato)
- ad interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 *bis* e 85 *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e articolo 71 del regolamento;
- ai vigneti che saranno realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi dell'articolo 64 del regolamento e DM n. 12272 del 15/12/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Non sono comunque ammissibili:

- progetti collettivi;
- interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica;
- vigneti in coltura promiscua e vigneti realizzati con sistema di allevamento a tendone;
- interventi realizzati con sistema di allevamento a tendone;
- interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazione di nuovo impianto di cui all'articolo 64 del regolamento e articolo 6 del decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- interventi su superfici vitate soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi natura (es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d'uso, sequestro giudiziario ecc.).

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato C alla deliberazione di Giunta regionale n. 676 del 21/05/2018.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande su SIAN (eleggibilità della spesa) ed entro il termine massimo per la realizzazione dei lavori come stabilito al paragrafo 7.2.1 7.3.

Fanno eccezione le spese di estirpazione del vigneto che sono ammissibili, ove previste (cfr. TABELLA 2 codici A.1 e B.1), solo se effettuate a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di esito istruttorio inviata dalla SDA al richiedente (cfr. paragrafo 6.2.3) e comunque non prima del 10 ottobre 2018, termine fissato da OP AGEA nelle Istruzioni operative n. 17/2018 - paragrafo 12.2 - per l'esecuzione dei controlli ex ante a campione.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi, supportate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa e idonei giustificativi di pagamento, come indicato al paragrafo 7.3.

Qualora la domanda di sostegno non risultasse finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di sostegno che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI, approvato annualmente con deliberazione di Giunta regionale consultabile sul sito www.operepubbliche.marche.it.

Nelle tabelle 3, 4 e 5 del paragrafo 14, vengono individuati i principali costi di estirpazione, ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario per la Regione Marche (sesto piante 3mx1m) definiti sulla base del Prezzario ufficiale della Regione Marche.

Oltre alle voci indicate nelle suddette tabelle 3, 4, 5 del presente bando, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci del citato capitolo 23 -OPERE AGRICOLE E FORESTALI specifiche o comunque pertinenti ad un impianto viticolo e le voci indicate nel Prezzario delle opere agricole utilizzato per il PSR Marche 2014-2020 per quanto riguarda i lavori in economia.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

A. per le Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo:

- Spese per estirpazione dell'impianto viticolo
- Spese per rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
- Spese per raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

B. Per le Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- Spese per analisi del suolo
- Spese per rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
- Spese per lavorazione profonda (rippatura, scasso)
- Spese per aratura
- Spese per erpicatura

- Spese per fresatura
- Spese per trattamenti antiparassitari e diserbo
- Spese per concimazione organica e minerale

C. Per le Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- Spese per squadro dell'impianto
- Spese per realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
- Spese per innesto/reinnesto
- Spese per messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)
- Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno, ancore, tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario).

In attuazione del comma 1 articolo 45 del regolamento delegato, sono ammissibili al sostegno i **lavori in economia** sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture, così come previsto nel PNS.

Sono ammissibili come **lavori in economia** tutte le spese relative alle operazioni riportate nell'allegato C alla deliberazione n. 676 del 21/05/2018 che possono essere attuate **esclusivamente** attraverso la fornitura di lavoro.

In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato, il totale del sostegno pagato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa.

Pertanto, alle condizioni sopra indicate, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile all'esito dei controlli finali.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

1. Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 e succ. mod. e int. o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività.
2. Cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti etc.).
3. Azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo:
 - modifica del profilo del terreno
 - livellamento del suolo
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine.
4. Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto
5. Azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni).
6. Azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto.
7. Protezione contro danni da vandalismo, per esempio attraverso:
 - costruzione di schermi,
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
8. Protezione da uccelli, per esempio attraverso:
 - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;

- macchine per spaventare gli uccelli;
- protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.

9. Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione.

10. Costruzione di frangivento/pareti di protezione dal vento.

11. Passi carrai,-sia all'interno di un vigneto sia quelli che portano a un vigneto.

12. Elevatori.

Non sono comunque eleggibili le spese sostenute oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione dei lavori come stabilito al paragrafo 7.2.1 e 7.3 e le spese non supportate da idonea documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Percentuale dell'aiuto

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati.

5.4.2 Entità dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni. In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto;
- a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a2) qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o autorizzazioni al reimpianto anticipato inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno (cfr. TABELLA 1, codici A.2, B.2, A.6, D.1).

La compensazione di cui alla lettera a2) è fissata in **2.000,00 euro/ettaro** in caso di estirpazione e reimpianto e in **1.000,00 euro/ettaro** in caso di sovrinnesto. Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato utilizzando i livelli di sostegno riportati nella TABELLA 2 sulla base dei costi effettivamente sostenuti e del Prezzario regionale ufficiale.

TABELLA 2: Livelli massimi di sostegno ad ettaro per vigneti ordinari nella Regione Marche

Codice Attività	Contributo ai costi sostenuti per la RRV		Indennizzo per perdite di reddito €/Ha	Sostegno comunitario massimo concedibile €/Ha
	Estirpazione €/Ha	Reimpianto €/Ha		
A.1	800	10.800,00	2.000,00	13.600,00
A.2	//	10.800,00	//	10.800,00
A.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.4	//	2.000,00	1.000,00	3.000,00
B.1	800	10.800,00	2.000,00	13.600,00
B.2	//	10.800,00	//	10.800,00
B.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.6	//	10.800,00	//	10.800,00
D.1	//	10.800,00	//	10.800,00

5.5 Selezione delle domande d'aiuto

5.5.1 Criteri di priorità

A ciascuna domanda è attribuito un punteggio complessivo calcolato sulla base dei criteri di priorità stabiliti al paragrafo 11 della deliberazione n. 676 del 21/05/2018 in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 del DM, e riportati nelle griglie A, B e C contenenti l'articolazione e la ponderazione adottata nella Regione Marche.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno su SIAN e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, **pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità**.

Il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.

A. Tipologia del richiedente

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di aiuto
A1	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	10	Fascicolo aziendale
A2	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	20	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini DOP

I punteggi dei criteri A1 e A2, ove applicabili, sono cumulabili.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio A 2 viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci del Consorzio di tutela vini DO.

B. Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di aiuto
B1	Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%	10	Fascicolo aziendale
B2	Aziende e/o superfici oggetto di intervento localizzate in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi	20	Fascicolo aziendale

I punteggi dei criteri B1 e B2, ove applicabili, sono cumulabili.

Il criterio n. B2 viene applicato quando almeno un appezzamento oggetto dell'intervento ricade in area colpita dal sisma.

C. Tipologia degli interventi

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di aiuto
C1	Operazioni volte ad incrementare la superficie vitata dell'azienda mediante utilizzo di autorizzazioni derivanti da conversione di diritti trasferiti da altra azienda entro il 31/12/2015	40	Registro dei diritti e delle autorizzazioni su SIAN

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio C1 viene considerata verificato l'incremento di superficie vitata esclusivamente a seguito di interventi di ristrutturazione e riconversione effettuati su superfici tramite utilizzo di autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto acquisiti mediante trasferimento.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Sulla base dei criteri di priorità indicati nel paragrafo 5.5.1, si procederà alla formazione di una graduatoria regionale.

Le domande ammesse sono inserite nella graduatoria regionale per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito dalle SDA, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2018/2019 di euro 4.364.161,00 (cfr. paragrafo 4).

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di applicazione della procedura semplificata di cui al paragrafo 6.2, la graduatoria è condizionata all'esito dei controlli sui criteri di priorità, **da effettuarsi nei 30 giorni successivi alla sua adozione**: qualora, una o più condizioni di priorità dichiarate in domanda risultassero in tale arco temporale non riconoscibili, eccettuato che il fatto non costituisca reato, si procederà alla rideterminazione del punteggio.

Al fine della conferma del contributo concesso, il punteggio assegnato non dovrà risultare inferiore al punteggio dell'ultima domanda finanziabile.

Qualora, alla data di adozione della graduatoria, OP AGEA non avesse inserito su SIAN gli esiti dei controlli ex ante effettuati sul campione di domande estratto (cfr. paragrafo 6.2.2), la finanziabilità delle domande sarà a condizione. All'esito dei controlli sul campione ex ante effettuate da OP AGEA, per le domande che risultassero parzialmente o totalmente inammissibili si procederà alla revoca parziale o totale dell'aiuto.

Nello svolgimento dell'istruttoria **non** possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; di conseguenza il punteggio **non** può mai aumentare.

La graduatoria regionale della campagna 2018/2019 viene approvata con atto del dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola, SDA di Fermo - Ascoli Piceno **entro il 15 ottobre 2018**.

Entro tale data è necessario che le domande di sostegno presentate dai soggetti in possesso di autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento da altre aziende siano dichiarate finanziabili.

Le domande di sostegno contenenti interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti mediante autorizzazione per conversione di diritti trasferiti da altra azienda, ammissibili ma non finanziabili alla data del 15 ottobre 2018 per mancanza di fondi, resteranno valide esclusivamente per gli altri interventi inseriti in domanda e potranno essere finanziate qualora si rendano disponibili ulteriori risorse provenienti da altre misure del PNS 2018/2019 dopo il 15 ottobre 2018, ma comunque entro il 15 ottobre 2019.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione delle domande⁶

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento (⁷).

6.1.1 Presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno è presentata avvalendosi esclusivamente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e comunque secondo le modalità operative ed i termini stabiliti da OP AGEA nelle Istruzioni operative n. 17/2018, in particolare ai paragrafi 7, 8 e 9, pubblicate sul sito internet all'indirizzo: www.agea.gov.it.

Il richiedente, per il caricamento della domanda nel sistema, può avvalersi:

- a. di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. dell'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi

⁶ Secondo le Istruzioni operative n. 17/2018 di OP AGEA paragrafo 7.1 sono previste le seguenti tipologie di domanda:

- domanda di sostegno (cfr. paragrafo. 6.1.1)
- domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo (cfr. :paragrafo 7.2)
- domanda di pagamento a saldo (cfr: paragrafo 7.2.1 e 7.3)
- domanda di variante (cfr. paragrafo 7.1)

⁷ L. 241/90 art.2

- c. delle SDA del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche;
- d. mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate irricevibili.

La domanda di sostegno **deve essere presentata** secondo il fac simile contenuto nell'allegato delle Istruzioni Operative n. 17/2018 per la campagna 2018/2019.

Accanto ai dati identificativi del richiedente - nome, ragione sociale e CUA - la domanda di sostegno deve contenere:

1. la descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse, ossia:
 - **20 giugno 2019**, per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a saldo;
 - **20 giugno 2020**, per le domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato e successivo saldo.

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

2. i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività;
3. l'indicazione della modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto tra:
 - pagamento a collaudo;
 - pagamento anticipato e successivo saldo.

Il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari deve costituire oggetto di apposita distinta domanda di sostegno secondo le modalità e i termini stabiliti al presente paragrafo.

Laddove le scadenze delle autorizzazioni che si intendono utilizzare fossero differenti, occorre presentare due distinte domande. Parimenti occorre presentare domande distinte nel caso in cui la scadenza delle autorizzazioni che si intendono utilizzare fossero incompatibili con la modalità di erogazione dell'aiuto scelta.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno

La domanda viene presentata ad OP AGEA **entro il 30 giugno 2018**.

Secondo quanto stabilito dalle Istruzioni operative di OP AGEA n. 17/2018, il richiedente, dopo aver compilato la domanda di sostegno, effettua la stampa definitiva e, previa sottoscrizione (da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda) nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR n. 445/2000 e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, provvede al rilascio. Alla domanda è attribuito il numero di protocollo di OP AGEA e la relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio come sopra descritta, la domanda si intende effettivamente presentata a OP AGEA e pertanto la sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa a OP AGEA.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e della assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione dell'aiuto.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- 'Domanda iniziale';
- 'Domanda di modifica', nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata comunque entro i termini di presentazione su SIAN previsti per la tipologia di domanda interessata.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato nel presente paragrafo, non sono ricevibili.

Entro il **30 giugno 2018** quindi il richiedente, **a pena di irricevibilità della domanda di sostegno**, deve:

1. rilasciare la domanda di sostegno su SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;

2. trasmettere alla SDA competente, tramite PEC la scansione in formato immutabile (ad esempio *.pdf*) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge.

Di seguito gli indirizzi di posta elettronica certificata delle SDA a cui effettuare la trasmissione:

SDA competente	Indirizzo PEC
SDA di Ancona	regione.marche.pfcsi@emarche.it
SDA di Fermo – Ascoli Piceno	regione.marche.cmi@emarche.it
SDA di Macerata	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
SDA di Pesaro	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

I CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla scansione in formato immutabile (ad esempio *.pdf*) della domanda di sostegno rilasciata tramite SIAN debitamente sottoscritta a termini di legge, deve essere allegato l'elenco di dettaglio nel quale vengono riportati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione) qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Deve inoltre essere trasmessa nel termine del 30 giugno 2018 sopra indicato, **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda di aiuto, la seguente documentazione:

1. la scheda tecnica riepilogativa delle attività e azioni oggetto di richiesta di sostegno, secondo le informazioni previste dal **Modello1** riportato in allegato al presente bando, di cui forma parte integrante e sostanziale. La scheda tecnica, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve contenere le seguenti informazioni:
 - dati identificativi del richiedente e numero di domanda rilasciata dall'applicativo su SIAN;
 - superficie vitata iscritta nello Schedario viticolo, diritti in portafoglio posseduti, distinti tra quelli acquisiti mediante estirpazione aziendale e quelli trasferiti da altra azienda, autorizzazioni concesse, produzione rivendicata a DOP e/o a IGP nella campagna 2017/2018;
 - finalità ed obiettivi dell'intervento;
 - per ogni attività prevista, tra quelle previste in TABELLA 1 del presente bando, dovranno essere riportate anche:
 - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da estirpare ai fini della ristrutturazione e riconversione (se prevista);
 - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da realizzare con gli interventi di ristrutturazione e riconversione;
 - descrizione degli elementi tecnici dei vigneti ristrutturati/riconvertiti (sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio, destinazione delle uve);
 - livello di meccanizzazione perseguito;
 - previsione del costo delle azioni per la ristrutturazione e riconversione e, ove previsto, di estirpazione;
 - sostegno richiesto, eventuale indicazione della forma di indennizzo per le perdite di reddito, ovvero indennizzo per la perdita di reddito e relativa entità o coesistenza di vecchio vigneto;
 - cronoprogramma delle attività e azioni;
2. consenso alla misura sottoscritto dal/dai proprietario/i nel caso in cui il conduttore richiedente non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di sostegno, redatto secondo il modello approvato da OP AGEA con l'**allegato 5 alle Istruzioni operative n. 17/2018**;

3. in caso di proprietà indivisa, consenso del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000 secondo il **Modello 2** allegato al presente atto, della conoscenza degli impegni di cui al paragrafo 8;
4. documentazione relativa al possesso del diritto di impianto o reimpianto in corso di validità rilasciato ai sensi della normativa vigente o in alternativa documentazione relativa all'avvio della procedura di acquisizione di autorizzazione al reimpianto con riferimento a quanto indicato al paragrafo 5.1.2 del presente bando, oppure autorizzazione al reimpianto o al sovrainnesto;
5. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA)⁸, in caso di contributo richiesto superiore a euro 25.000,00⁹ al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" così come modificata dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161. Tale dichiarazione deve essere resa **secondo le modalità stabilite nelle istruzioni Operative di OP AGEA n. 17/2918 paragrafo 24 mediante utilizzo di modelli contenuti negli allegati 1a, 1b, 2 e 3 alle citate Istruzioni Operative n. 17/2018.**
6. nei casi previsti da Statuto: documentazione che autorizzi il legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno e l'incarico di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda nonché, l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente atto (consenso dei soci, del consiglio di amministrazione, altra modalità prevista);
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla presa d'atto derivante dall'adesione al bando, resa ai sensi del DPR n.445/2000 secondo il **Modello 5** in allegato al bando;
8. documentazione ai fini dell'attribuzione delle priorità A2 (copia estratto Libro soci Consorzio di tutela vini DOP o attestazione del Consorzio di tutela vini DOP di appartenenza);
9. originale della domanda di sostegno, nel caso in cui la domanda sia stata compilata da un tecnico abilitato dalla Regione¹⁰;

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della Regione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili o palesi

Errori sanabili o palesi

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”¹¹.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

⁸ Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dal socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi corredata dalla dichiarazione per i familiari conviventi.

⁹ La L. 27 dicembre 2017, n. 205 -- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 stabilisce al paragr. 1142 : “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3 -bis , e 91, comma 1 -bis , del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.

¹⁰ cfr. paragr.6.1.2.

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 4. Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi”.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata obbligatoria per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata¹².

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate tramite PEC¹³.

La PEC indicata nelle domande di sostegno e di pagamento dovrà essere valida fino alla conclusione del procedimento amministrativo (liquidazione del saldo oppure recupero dell'indebito in caso di attivazione della procedura di recupero).

L'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al richiedente, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC è obbligo ed impegno del beneficiario procedere immediatamente all'aggiornamento dati contenuti nel Fascicolo aziendale.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

La Regione, mediante le Strutture afferenti al Servizio Politiche Agroalimentari competenti per funzione e territorio (PF PSD e SDA) e la Posizione di Funzione Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate (PF Controlli) effettua l'istruttoria delle domande di sostegno esaminandole sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 5, dei contenuti e dei costi ammissibili stabiliti nel presente bando.

Per la campagna 2018/2019, dati i tempi ridotti del procedimento istruttorio e stante la necessità di adottare la graduatoria entro il 15 ottobre 2018, al fine di garantire la finanziabilità per le domande che si avvalgono di autorizzazioni derivanti da conversione di diritti trasferiti da altre aziende, è possibile applicare una procedura semplificata di redazione della graduatoria (cfr. paragrafo 5.5.2).

¹² Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1.

¹³ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

In tal caso le domande saranno ordinate sulla base dei punteggi dichiarati dai richiedenti al momento del rilascio della domanda di sostegno.

I controlli di ammissibilità vengono svolti dalla Regione Marche (cfr. paragrafo 6.2.1 Controlli tecnico-amministrativi) in virtù della delega di funzioni e da AGEA OP (cfr. paragrafo 6.2.2 Controlli ex ante).

6.2.1 Controlli tecnico-amministrativi

Le verifiche di ricevibilità e di ammissibilità (cfr. paragrafi 6.2.1.1 e 6.2.1.2) e la comunicazione di esito dell'istruttoria (cfr. paragrafo 6.2.2) sono effettuate dalla SDA competente nell'arco temporale di **60 giorni** che decorrono dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di sostegno e trasmissione alla Regione stabilita al paragrafo 6.1.2.

6.2.1.1 Controlli di ricevibilità

Saranno dichiarate **immediatamente irricevibili**:

- le domande di sostegno presentate e trasmesse oltre il termine indicato al paragrafo 6.1.2;
- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato¹⁴.

La SDA provvede al completamento dei controlli di ricevibilità delle domande presentate **entro 15 giorni** dal termine massimo di trasmissione della documentazione (cfr. paragrafo 6.1.2).

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell'istruttoria.

6.2.1.2 Controlli di ammissibilità

Le domande risultate ricevibili e i relativi allegati sono sottoposti alla verifica di ammissibilità sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni operative di OP AGEA n. 17/2018, da parte della SDA che a tale fine verifica:

- il possesso delle condizioni di accesso alla misura indicati ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e il possesso delle priorità dichiarate come stabilite al paragrafo 5.5.1 del presente bando;
- la completezza della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità ed elencata al paragrafo 6.1.3 del presente bando;
- la conformità della richiesta alle finalità stabilite dal presente bando;
- la presenza di una idonea certificazione ai fini dell'Informativa Antimafia, ove richiesto, secondo le modalità definite al paragrafo 10 del presente bando.

La SDA provvede al completamento dell'ammissibilità delle domande di sostegno e dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente **entro 60 giorni** dal termine di trasmissione delle domande alla SDA (cfr. paragrafo 6.1.2).

Visite aziendali

E' data facoltà al personale incaricato dell'istruttoria di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, e in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura;
- per valutare l'eleggibilità della spesa, per ogni eventuale investimento presente presso l'azienda in data antecedente alla presentazione e rilascio della suddetta domanda di sostegno.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;

¹⁴ Tale fattispecie non si riferisce alle ipotesi contemplate al paragr. 6.1.4. relativo agli errori sanabili o palesi.

- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Documentazione integrativa

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità sia assente o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile provinciale dell'istruttoria invia al richiedente una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta.

La documentazione sarà valutata esclusivamente con riferimento alle informazioni relative alle condizioni di accesso e di priorità possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC ¹⁵.

Attribuzione del punteggio di priorità

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, si procede all'attribuzione dei punteggi di priorità sulla base di quanto previsto al paragrafo 5.5.1 e documentati dai richiedenti, ove previsto.

Dette priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, **pena il mancato esame**.

In ogni caso si deve considerare che:

- non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente;
- il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.

6.2.2 Controllo in loco (ex-ante)¹⁶

OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno presentate per la Regione Marche, per il quale la stessa Agenzia effettua il controllo in campo ex ante sugli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del regolamento di esecuzione, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Il controllo ex ante è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 46 paragrafo 3 secondo comma del regolamento riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (cfr. paragrafo 5.2.1).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, sovrinnesto oggetto di Ristrutturazione/Riconversione possono essere effettuate solo a partire dal **10 ottobre 2018, e comunque non prima della comunicazione della SDA competente di cui al paragrafo 6.2.3** o convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta sottoposta a controllo ex ante prima del 10 ottobre 2018.

Secondo quanto stabilito da OP Agea nelle istruzioni Operative n. 17/2018 paragrafo 12.2 <<(…) *la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro". Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione*>>.

¹⁵ (cfr. paragrafo 6.1.4 Delega, variazioni)

¹⁶ Cfr. Istruzioni operative di OP AGEA n. 17/2018 paragrafo 12.2

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno pertanto considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione.

Gli esiti del controllo in loco sono documentati da apposito verbale a cura di OP AGEA, che saranno registrati sul SIAN e resi disponibili per la Regione per le attività di competenza.

6.2.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L.241/90 e succ. modif. e integr., contenente l'indicazione:

- delle attività ammesse con le relative azioni e superfici;
- del contributo concedibile;
- del punteggio di priorità assegnato;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura – CCM (cfr. paragrafo 1 Definizioni) secondo le procedure definite nel paragrafo 6.2.4.

Nel caso di domande di sostegno contenenti le azioni A.1 e B.1 (cfr. TABELLA 1 del paragrafo. 5.2.1) sarà comunque inviata la comunicazione anche in caso di ammissibilità totale, decorrendo dalla ricezione della stessa l'eleggibilità della spesa per l'estirpazione (cfr. paragrafo 5.3.1).

6.2.4 Richiesta di riesame

Entro **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte. Le istanze sono presentate mediante PEC e indirizzate al responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente.

Esse saranno esaminate dal CCM nei **10 giorni** successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente della PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.5 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'istruttoria, il responsabile regionale di misura predispose la graduatoria prevista al paragrafo 5.5.2, sulla base delle domande dichiarate ammissibili, entro il termine del **15 ottobre 2018**.

In relazione alla dotazione finanziaria prevista al paragrafo 4, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria di pertinenza, fino alla copertura delle risorse attribuite.

6.2.6 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto con cui si approva la graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima risultano finanziabili o ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione tramite PEC.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione di finanziabilità dovrà inoltre essere riportata la data entro la quale devono essere terminati i lavori ammessi a sostegno e dovrà essere presentata la domanda pagamento di saldo, che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

Per i beneficiari che nella domanda di sostegno hanno richiesto l'erogazione dell'aiuto con pagamento dell'anticipo, la comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce anche invito a fornire la garanzia fidejussoria e l'attestazione di inizio lavori e, nel caso di utilizzo diritti di reimpianto/impianto, la richiesta di autorizzazione al reimpianto per conversione.

7. Fase di pagamento

Per la campagna 2018/2019 il pagamento può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

1. su Anticipo, dietro presentazione di garanzia fidejussoria
2. a Saldo

Nella fase di realizzazione e pagamento i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale nonché **rinunce**, come di seguito illustrate.

7.1. Variazioni progettuali

Dopo la finanziabilità, sono consentite modifiche della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della presentazione della domanda di sostegno, **unicamente** relative a:

1. Localizzazione geografica
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento)
3. Cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato.

La variante di cronoprogramma potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte della Regione Marche per l'esercizio interessato. Per le domande della campagna 2018/2019 tale circostanza è possibile solo se sarà stabilita la dotazione per la misura della ristrutturazione e riconversione nel PNS per la campagne a decorrere dalla campagna 2020/2021.

La domanda di variante è presentata avvalendosi del SIAN e comunque secondo le modalità operative stabilite da OP AGEA nelle Istruzioni operative n. 17/2018, in particolare paragrafo 7.

La domanda di variante deve:

- essere rilasciata su SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
- essere trasmessa alla SDA competente, tramite PEC, scansionata in formato immutabile (ad esempio *.pdf*), debitamente sottoscritta a termine di legge;

- essere corredata da una sintetica relazione contenente le motivazioni della richiesta di variazione sottoscritta dal beneficiario.

La domanda di variante deve essere rilasciata su SIAN e trasmessa alla SDA **prima** della realizzazione delle attività previste e **comunque prima dei 90 giorni antecedenti** al termine di realizzazione delle attività ed essere autorizzata prima della realizzazione dell'intervento.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto iniziale è stato ammesso all'aiuto.

In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda che non dovrà risultare inferiore al punteggio dell'ultima domanda finanziabile. In tal caso il contributo viene revocato.

La variante di cronoprogramma (punto 3 del presente paragrafo) potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte della Regione Marche per l'esercizio interessato. **Per la campagna 2018/2019 tale circostanza è possibile solo se sarà stabilita la dotazione per la misura della ristrutturazione e riconversione nel PNS per la campagne a decorrere dalla campagna 2020/2021.**

Se ritenuto necessario, il responsabile dell'istruttoria della SDA può effettuare visite aziendali e richiedere documentazione integrativa secondo quanto stabilito al paragrafo 6.2.1.2.

7.2. Pagamento dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo, prima della conclusione dei lavori, può essere effettuato **solo a condizione che nella domanda di sostegno sia stata scelta tale modalità di erogazione.**

L'anticipo è pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione e sarà erogato entro il **15 ottobre 2019**, il restante 20% secondo le modalità e i termini previsti al paragrafo 7.2.1.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che **entro il 15 gennaio 2019** il beneficiario faccia pervenire alla SDA:

1. l'attestazione di inizio lavori;
2. l'apposita garanzia fidejussoria a favore di OP AGEA, pari al 110% del valore dell'anticipo ammesso, come previsto da AGEA con circolare prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i. Alla garanzia fidejussoria si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012;
3. la richiesta di autorizzazione al reimpianto per conversione del diritto, secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 474 del 23/05/2016, nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di diritti registrati nell'apposito Registro su SIAN. In ogni caso la richiesta di autorizzazione per conversione dei diritti deve avvenire prima di iniziare i lavori di messa a dimora delle barbatelle.

Le garanzie fidejussorie devono pervenire in originale all'OP AGEA **entro il 15 maggio 2019**, complete delle rispettive conferme di validità.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia fidejussoria o della relativa conferma, la Regione comunica al richiedente, entro 30 giorni a decorrere dal termine del 15 maggio 2018, la revoca della concessione dell'aiuto.

7.2.1 Domanda di accertamento finale e pagamento del saldo

Per le domande di sostegno con richiesta di pagamento dell'anticipo e successivo saldo, il lavori ammessi a contributo devono essere terminati e le relative spese sostenute **entro e non oltre il 20 giugno 2020.**

Per il pagamento a saldo del 20% del contributo e conseguente svincolo della garanzia fidejussoria prestata, la domanda di accertamento finale e pagamento del saldo (di seguito domanda di saldo) è presentata ad OP AGEA tra il **20 marzo 2020 e non oltre il 20 giugno 2020** e deve essere:

1. rilasciata su SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge
2. trasmessa alla SDA competente, tramite PEC la scansione in formato immutabile (ad esempio .pdf) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
3. corredata della documentazione prevista al paragrafo 7.3.

In ogni caso il reimpianto avviene previa possesso di apposita autorizzazione rilasciata secondo le procedure stabilite con DGR n. 474 del 23/05/2016.

La domanda di saldo per le domande di sostegno con richiesta dell'anticipo presentate nell'esercizio 2018/2019 deve essere presentata **solo tra il 20 marzo ed il 20 giugno 2020**.

Domande di pagamento di saldo presentate oltre il termine del 20 giugno 2020 sono dichiarate irricevibili e la relativa domanda di sostegno decade.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento a saldo entro il termine del 20 giugno 2020 comporta l'applicazione della penali previste al paragrafo 9.2.

7.3. Domanda di pagamento a saldo

Per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a saldo, i lavori ammessi a contributo devono essere terminati e le relative spese sostenute **entro e non oltre il 20 giugno 2019**.

In caso di domanda di sostegno con richiesta di pagamento a saldo, la domanda di accertamento finale e pagamento dell'aiuto è presentata ad OP AGEA tra il **20 marzo 2019 ed entro e non oltre il 20 giugno 2019** e deve essere:

1. rilasciata su SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
2. trasmessa alla SDA competente, tramite PEC la scansione in formato immutabile (ad esempio .pdf) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
3. corredata della seguente documentazione:
 - a. comunicazione di avvenuto reimpianto;
 - b. prospetto consuntivo, a firma del richiedente, dei lavori effettuati per la realizzazione delle opere finanziate, con i relativi costi. Detto prospetto deve essere compilato in riferimento all'edizione aggiornata del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici;
 - c. planimetria catastale di ciascuna attività realizzata con l'indicazione delle particelle ristrutturate/riconvertite;
 - d. elenco delle particelle oggetto dell'intervento con indicazione delle superfici investite per singola particella ristrutturata/riconvertita;
 - e. giustificativi di spesa per l'acquisto dei mezzi tecnici e dei servizi extra aziendali: fatture emesse e regolarmente quietanzate che devono essere conservate per 5 anni;
 - f. giustificativi di pagamento. I pagamenti devono essere effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo - a fronte di spese sostenute unicamente dal beneficiario - ed esclusivamente tramite: bonifico bancario, RI.BA., carta di credito. Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo;
 - g. documentazione attestante l'impiego di materiale certificato, per le barbatelle, prodotto nel rispetto del decreto MIPAAF 8 febbraio 2005;
 - h. prospetto riepilogativo di tutte le fatture presentate riportante il numero, la data e la descrizione dei beni e/o servizi acquistati e la modalità di pagamento utilizzata;
 - i. dichiarazione di responsabilità in merito agli eventuali lavori in economia effettuati (**Modello 3**). La dichiarazione contiene il dettaglio dei lavori eseguiti in economia con la descrizione dei mezzi aziendali e personali utilizzati e del tempo dedicato per ogni azione;
 - j. dichiarazione di impegno a conservare agli atti tutta la documentazione fiscale relativa all'intervento finanziato per almeno 5 anni (**secondo il Modello 4 in calce al presente bando**).

In ogni caso il reimpianto avviene previo possesso di apposita autorizzazione rilasciata secondo le procedure stabilite con DGR n. 474 del 23/05/2016.

Domande di pagamento a saldo presentate oltre il termine del 20 giugno 2019 sono dichiarate irricevibili e la relativa domanda di sostegno decade.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro il termine del 20 giugno 2019 comporta l'applicazione della penali previste al paragrafo 9.2.

7.4. Controlli per i pagamenti a saldo

In tutti i casi di pagamenti a saldo sugli interventi realizzati sono effettuati dalla Regione controlli sistematici in campo delle opere realizzate sul 100% delle richieste di collaudo presentate, secondo le disposizioni regionali approvate con DGR n. 1492/2010.

Il beneficiario contestualmente alla succitata domanda di pagamento a saldo è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale e a iscrivere la superficie vitata oggetto di aiuto nello Schedario viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a DOP/IGP delle Marche, secondo quanto richiesto in domanda di sostegno o eventuale variante ammessa.

7.4.1 Verifica delle opere realizzate

La PF Controlli effettua entro il **10 settembre 2019** i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, presentate in riferimento alle domande di sostegno con richiesta di pagamento a saldo (cfr. paragrafo 7.3) e rendono disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti.

A seguito dei collaudi, la SDA è tenuta all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-Schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

In riferimento alle domande di sostegno con pagamento in via anticipata, la Regione rende disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, al fine di consentire il pagamento del saldo e lo svincolo della polizza entro i termini fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.

7.4.2 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 44 del regolamento di esecuzione, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della Ristrutturazione e Riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a **0.50.00 ettari**.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al paragrafo 9.2;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte della SDA di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione di superficie (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dalla PF Controlli ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative

misurazioni. In tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione e la nuova misurazione effettuata è da intendersi definitiva.

7.4.3 Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezziari regionali

La SDA utilizza la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per documentazione fiscale si intendono i giustificativi di spesa e di pagamento indicati al paragrafo 7.3.

La SDA comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del Prezziario regionale, tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo 5.3.1.

Laddove la SDA riscontri che il contributo pagato sia superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute e documentate), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo eventualmente maggiorato degli interessi.

7.4.4 Elenchi di liquidazione

La Regione tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione a OP AGEA sono:

- **entro e non oltre il 20 luglio 2019** per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle garanzie fidejussorie in originale e conferme degli Enti garanti;
- **entro 8 mesi** dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento del saldo a fronte di domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato;
- **entro e non oltre il 21 settembre 2019** per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo, riferite a domande con pagamento a collaudo.

8. Impegni dei beneficiari

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per **almeno cinque anni** a partire dal pagamento finale al beneficiario ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, pena la restituzione del sostegno percepito, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo erogato viene rideterminato in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, secondo modalità stabilite con successivo atto.

Sulle superfici impiantate devono essere rispettati altresì i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Gli impegni e vincoli conseguenti si intendono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante nei casi consentiti di cambio di conduzione della superficie vitata, come stabiliti al paragrafo 16 delle Istruzioni Operative di OP AGEA n. 17/2018.

Nel periodo di sussistenza dei vincoli di cui al presente paragrafo, le superfici vitate non possono usufruire di alcun ulteriore sostegno sulla misura.

9. Rinuncia della domanda, recuperi e penalità

9.1 Rinuncia della domanda

Il beneficiario può presentare rinuncia al contributo entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda.

9.2 Recuperi e penalità

Si applicano le disposizioni previste all'articolo 10 del DM.

In ogni caso la mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini indicati nei paragrafi 7.2.1 e 7.3 comporta:

1. per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
2. per le domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, viene attivato l'iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso la Regione comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su garanzia fidejussoria, a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

9.3 Definizione importo e recuperi¹⁷

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli e accertamento in campo.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato/riconvertito l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

1. non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
2. supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
3. supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Si riportano alcuni esempi di calcolo (cfr. allegato 8 Istruzioni operative 17/2018).

¹⁷Cfr. Istruzioni operative di OP Agea n. 17/2018 paragrafo 21

In caso di pagamento anticipato, se:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

Il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

10. Certificazione antimafia¹⁸

Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che "la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei". La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Pertanto, a seguito della riforma del codice antimafia, sono state apportate ulteriori modifiche per quanto riguarda l'obbligo di acquisire la documentazione dell'antimafia da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituita dalla Comunicazione Antimafia o dall'Informazione antimafia.

La **Comunicazione Antimafia** è un documento che attesta/certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011.

Tra le cause che possono precludere il rilascio della comunicazione antimafia sono:

- I provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione;
- Le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p..

L'Informazione Antimafia è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.

¹⁸Cfr. Istruzioni operative di OP AGEA n. 17/2018 paragrafo 24

Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D.lgs 159/2011 e s.m.i., si stabilisce che la l'informativa antimafia deve essere richiesta *con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000 euro*.

Si stabilisce, inoltre, l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche che interessano *"ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC, corrisposto in favore dei beneficiari che detengono terreni"*.

Con norma transitoria, valida fino al 31 dicembre 2018, è stato disposto che il limite dell'importo per l'acquisizione della documentazione con riferimento ai terreni agricoli è fissato al valore di 25.000,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il valore dell'importo sarà nuovamente fissato per importi superiori ai 5.000,00 euro.

Si riassumono di seguito le casistiche in base alle quali si applicano le nuove disposizioni in materia di richiesta della comunicazione antimafia e della informativa antimafia:

- se dal Fascicolo aziendale del beneficiario risultano solo terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta **per il periodo fino al 31 dicembre 2018 per i contributi oltre i 25.000 euro; a decorrere dal periodo 1° gennaio 2019 per i contributi oltre i 5.000 euro**

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D.Lgs del 6 settembre 2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

La certificazione antimafia dovrà essere acquisita dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della BDNA.

Alla richiesta d'informazione antimafia va allegata la seguente documentazione che deve essere resa dai beneficiari:

1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, redatta secondo l'allegato 1a\1b alle Istruzioni Operative di OP AGEA n. 17/2018 ;
2. Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.lgs 159/2011 e s.m.i., redatta secondo l'allegato 3 alle Istruzioni Operative di OP AGEA n. 17/2018;
3. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi, redatta secondo l'allegato 2 alle Istruzioni Operative di OP AGEA n. 17/2018.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR n. 445/2000 "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza".

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. n.159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "**familiari conviventi**" si intende "**chiunque conviva**" (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di **sei mesi** dalla data di sottoscrizione della medesima.

La Comunicazione Antimafia ha una validità di **sei mesi dalla data di acquisizione** (art. 86 comma 1 D. Lgs. N. 159/2011 e ss.mm.ii).

L'informazione Antimafia ha una validità di **12 mesi dalla data dell'acquisizione**, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario.

Il rilascio della Comunicazione Antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BNDA, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.

Qualora dalla consultazione della BNDA emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della BNDA.

L'Informativa Antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorsi i termine di **trenta giorni**, OP AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, **disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva**.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, OP AGEA procede anche in assenza di Informativa Antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei casi di urgenza, in assenza della certificazione antimafia, l'OP Agea procede immediatamente dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

La SDA competente per territorio, deve acquisire su SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta dell'Informativa Antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della comunicazione/informativa antimafia, la SDA deve acquisire i dati afferenti l'esito ed aggiornare opportunamente la check list. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata tramite PEC nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura della Regione verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'Informativa Antimafia da parte delle Prefetture competenti, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta ed in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso le stesse Prefetture.

11. Termine del procedimento

I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza della Regione Marche sono fissati nel presente bando.

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2018/2019 si conclude entro il **15 ottobre 2019**.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente della P. F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario [cfr. regolamento (UE) n. 1306/2013 articolo 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio] la Regione pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno alla misura Investimenti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

13. Disposizioni finali e di coordinamento

Il presente bando è emanato nel rispetto di quanto stabilito da OP AGEA nelle Istruzioni Operative n. 17/2018 e nelle disposizioni regionali approvate con DGR n. 676 del 21/05/2018.

Con eventuali successivi atti possono essere fissate dal Dirigente della P. F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, d'intesa con OP AGEA, ulteriori disposizioni relative alle procedure di controllo, rinunce e revoche e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando regionale.

Per quanto riguarda la gestione ed il trattamento di:

comunicazioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, svincolo delle polizze, la condizionalità, modalità di pagamento, procedure di recupero di somme indebitamente percepite, compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS, impignorabilità delle somme erogate, pubblicazione dei pagamenti, si rimanda alle istruzioni operative di OP AGEA n. 17/2018 rispettivamente ai paragrafi 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31.

Per gli adempimenti connessi agli anticipi ricevuti si applica il decreto ministeriale n. 1967 del 15 maggio 2017, ai sensi del quale, per i progetti aventi contributo comunitario ammissibile superiore ai 5 milioni di euro, è fatto obbligo che i relativi beneficiari, che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, comunichino entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente bando si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nel DM, nel manuale di procedure e nelle specifiche Istruzioni operative di OP Agea n. 17/2018 consultabili sul sito della Regione Marche all'indirizzo internet: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca e di Agea all'indirizzo internet: www.agea.gov.it. e alla DGR n. 676 del 21 maggio 2018.

Il dirigente della P. F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività tenuto conto degli indirizzi e le scelte approvate con richiamata DGR n. 676 del 21 maggio 2018.

14. Appendice - Costo medio di impianto di 1 ettaro di vigneto nelle Marche

TABELLA 3

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO			
SUPERFICIE	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITA' DI IMPIANTO	
Ha 1.00.00	Cordone speronato / Guyot	Sesto piante: 3,00 m x 1,00 m	
		Sesto pali: 3,00 m x 5,00 m	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		CODICE	
Riconversione varietale		A.1	
Ristrutturazione		B.1	
1) SPESE E MANODOPERA NECESSARIE PER L'ESTIRPAZIONE DI UN VIGNETO			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Estirpazione vigneto, rimozione palificazione, raccolta radici e altri residui vegetali	A corpo	1.800,00
2	Smaltimento in discarica dei materiali di risulta (pali e fili ecc.)	A corpo	450
Totale 1)			2.250,00
2) LAVORO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Lavorazione profonda (scasso o rippatura incrociata a profondità di almeno 1 m) e lavorazione superficiale mediante aratura o ripuntatura superficiale e successiva erpicatura o fresatura (3 passaggi)	2.400,00	2.400,00
3	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto	100,00	100,00
4	Concimazione (compreso spandimento)	550,00	550,00
5	Diserbo (compresa distribuzione)	110,00	110,00
Totale 2)			3.160,00
3) MATERIALI DELLA STRUTTURA			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Acquisto pali di testata in castagno o metallo	8,00	560,00
2	Acquisto piastre, aste zincate, ancore in cemento	4,50	315,00

3	Acquisto pali intermedi legno o metallo	6,00	3.792,00
4	Acquisto tutori per barbatella in ferro	0,35	1.167,00
5	Acquisto ganci bloccaggio tutori	0,03	100,00
6	Acquisto filo tirante in acciaio ricotto 3 mm	3,70	86,00
7	Acquisto filo portante in acciaio 2,4 mm	3,40	499,00
8	Acquisto fili di contenimento in acciaio 1,6 mm (tre coppie)	3,60	1.257,00
9	Rocchetto tendifilo	1,20	126,00
10	Acquisto giuntafili Gripple	1,00	21,00
11	Acquisto molle distanziatrici fili contenimento (solo prima coppia)	1,50	948,00
12	Acquisto catena inox per tensionamento fili contenimento	1,50	173,00
13	Acquisto chiodo inox per catena	0,15	16,00
14	Acquisto arpette inox	0,05	14,00
15	Trasporto del materiale	%	454,00
Totale 3)			9.528,00
4) BARBATELLE			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Acquisto barbatelle innestate e paraffinate	1,50	5.000,00
Totale 4)			5.000,00
5) MANODOPERA PER L'IMPIANTO			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Squadro del terreno e picchettatura	a corpo	667,00
2	Distribuzione e messa in opera pali	1,50	1.053,00
3	Posa ancore	5,00	350,00
4	Stesura e fissaggio fili (7) comprese molle distanziatrici	0,60	2.000,00
5	Posa tutori compresi ganci	0,40	1.333,00
6	Messa a dimora barbatelle	0,30	1.000,00
Totale 5)			6.403,00
TOTALE 1)+2)+3)+4)+5)			26.341,00

TABELLA 4

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE	FORMA DI ALLEVAMENTO	SESTI DI IMPIANTO
Ha 1.00.00	Cordone speronato - Guyot	Sesto piante: 3,00 m x 1,00 m
		Sesto pali: 3,00 m x 5,00 m

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	CODICE
Riconversione varietale	A.2, A.3
Ristrutturazione	B.2, B.3
Riconversione varietale/Ristrutturazione	A.6, D.1

1) LAVORO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Lavorazione profonda (scasso o rippatura incrociata a profondità di almeno 1 m) e lavorazione superficiale mediante aratura o ripuntatura superficiale e successiva erpicatura o fresatura (3 passaggi)	2.400,00	2.400,00
3	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto	100,00	100,00
4	Concimazione (compreso spandimento)	550,00	550,00
5	Diserbo (compresa distribuzione)	110,00	110,00
Totale 1)			3.160,00

2) MATERIALI DELLA STRUTTURA			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
1	Acquisto pali di testata in castagno o metallo	8,00	560,00
2	Acquisto piastre, aste zincate, ancore in cemento	4,50	315,00
3	Acquisto pali intermedi legno o metallo	6,00	3.792,00
4	Acquisto tutori per barbatella in ferro	0,35	1.167,00
5	Acquisto ganci bloccaggio tutori	0,03	100,00
6	Acquisto filo tirante in acciaio ricotto 3 mm	3,70	86,00
7	Acquisto filo portante in acciaio 2,4 mm	3,40	499,00
8	Acquisto fili di contenimento in acciaio 1,6 mm (tre coppie)	3,60	1.257,00
9	Rocchetto tendifilo	1,20	126,00
10	Acquisto giuntau fili Gripple	1,00	21,00
11	Acquisto molle distanziatrici fili contenimento (solo prima coppia)	1,50	948,00
12	Acquisto catena inox per tensionamento fili contenimento	1,50	173,00
13	Acquisto chiodo inox per catena	0,15	16,00
14	Acquisto arpette inox	0,05	14,00

15	Trasporto del materiale	%	454,00
Totale 2)			9.528,00
3) BARBATELLE			
N°	Descrizione	Costo unitario €	Costo totale €
	Acquisto di barbatelle innestate e paraffinate	1,50	5.000,00
Totale 3)			5.000,00
4) MANODOPERA PER L'IMPIANTO			
N°	Descrizione lavori	Costo unitario €	Costo totale €
1	Squadro del terreno e picchettatura	a corpo	667,00
2	Distribuzione e messa in opera pali	1,50	1.053,00
3	Posa ancore	5,00	350,00
4	Stesura e fissaggio fili (7) comprese molle distanziatrici	0,60	2.000,00
5	Posa tutori compresi ganci	0,40	1.333,00
6	Messa a dimora barbatelle	0,30	1.000,00
Totale 4)			6.403,00
TOTALE 1)+2)+3)+4)			24.091,00

TABELLA 5

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO				
SUPERFICIE	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITA' DI IMPIANTO		
HA 1,00,00	Cordone speronato o Guyot	3.333 piante/ha		
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		CODICE		
Riconversione varietale mediante sovrainnesto		A.4		
MATERIALI				
N°	Descrizione	Quantità	Costo unitario €	Costo totale €
1	Acquisto gemme	6.666	0,1	666,6
2	Acquisto materiali vari per l'innesto (rafia, catrame, colla ecc.)	3.333	0,04	133,32
Totale 1)				799,92
2) MANODOPERA				
N°	Descrizione	Costo unitario €		Costo totale €
1	Capitozzatura vecchia vite, raccolta, accatastamento, trasporto ceppi e altri residui vegetali	0,3		1000,00
2	Innesto a gemma	A corpo		3.333,00
Totale 2)				4.333,00
TOTALE 1) +2)				5.132,92